



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'
ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA**

*Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e titoli per
l'ammissione, procedure di esame*

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 30/04/2013)

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2 – Definizioni	Pag. 3
Art. 3- Norme Generali	Pag. 3
Art. 4 – Bando Pubblico	Pag. 3
Art. 5 – Requisiti per l’ammissione	Pag. 4
Art. 6 – Domanda di Ammissione	Pag. 5
Art. 7 – Ammissione all’esame	Pag. 6
Art. 8 – Commissione d’Esame	Pag. 6
Art. 9 – Adempimenti preliminari agli esami	Pag. 7
Art. 10 - Quesiti e tipi di esercitazione	Pag. 7
Art. 11 – Svolgimento delle prove d’esame	Pag. 7
Art. 12 - Esiti dei lavori, verbale dei lavori e rilascio degli attestati	Pag. 8
Art. 13 - Verifica delle dichiarazioni e provvedimenti conseguenti	Pag. 8
Art. 14 – Accesso agli atti	Pag. 8
Art. 15 - Adeguamento alla normativa in materia di esame	Pag. 9

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, da parte di coloro che intendano esercitare l' "Attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto" ai sensi della L. 264/1991 e s.m.i. e del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 501/1995, convertito con modificazioni in L. n. 11/1996.
2. Sono esentati dall'esame di cui al comma 1 del presente articolo, e possono dunque ottenere l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica previa istanza alla competente Provincia, coloro che alla data del 5 settembre 1991 risultino avere esercitato effettivamente da almeno 5 (cinque) anni attività di consulenza automobilistica e, ai fini del rilascio dell'attestato, continuino ad esercitarla al momento della presentazione presso i competenti uffici provinciali della relativa istanza di cui all'art. 10, comma 2, L. 264/1991.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per "Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

ART. 3 – NORME GENERALI

1. Gli esami di idoneità si svolgono con modalità che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomini e donne, tempestività, economicità e celerità di espletamento, liberalizzazione e promozione della concorrenza.
2. Fermo restante quanto disposto dagli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990, gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente responsabile del Settore di specifica competenza dell'Ente provinciale.

ART. 4 – BANDO PUBBLICO

1. Le prove di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si svolgono in un'unica sessione annuale che inizia il 1° febbraio e termina il 30 aprile di ogni anno.
2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, viene operata mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento. Nel Bando saranno indicate le date di espletamento delle sedute d'esame nell'ambito dell'unica sessione di cui al comma precedente, tenuto conto delle specifiche esigenze a livello territoriale.
3. I bandi vengono pubblicati all'Albo Pretorio Telematico della Provincia per giorni 30 (trenta), nel sito Web della stessa (www.provincia.olbia-tempio.it), nonché inviati per ogni opportuna conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all' U.M.C. di Sassari, ai Comuni della Provincia per la pubblicazione nei rispettivi Albi.

4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere ciascuna sessione d'esame, previa verifica dei requisiti, è approvato con Determinazione del Dirigente competente e pubblicato nell'Albo Pretorio Telematico dell'Ente.

ART. 5 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande posseggano i requisiti di seguito specificati:
- a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità europea;
 - b) età non inferiore a diciotto anni;
 - c) diploma di istruzione di secondo grado, o equiparato. Il requisito concernente il possesso del diploma di istruzione di secondo grado va inteso come conseguimento, oltre che di un qualsiasi diploma di durata quinquennale, anche di un attestato di durata triennale, purché rilasciato da istituti professionali di Stato legalmente riconosciuti o paritari. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana. Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un Paese membro dell'Unione Europea, ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante l'equiparazione degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.
 - d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - e) non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648bis c.p., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 (due) anni e, nel massimo, a 5 (cinque) anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale;
 - f) non essere stati interdetti o inabilitati;
 - g) non essere stati dichiarati falliti od essere sottoposti a procedura fallimentare;
 - h) effettuazione di versamento in favore della Provincia, per diritti di segreteria, il cui importo verrà definito con apposito atto della Giunta Provinciale. Il versamento di cui al comma precedente dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato alla Provincia Olbia Tempio con la seguente causale "*Esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*". Il versamento vale esclusivamente per la sessione d'esame per la quale si è fatta domanda. In nessun caso il versamento sarà rimborsato.

2. Possono essere ammessi all'esame in assenza del titolo di studio di cui al comma 1, lett. d), del presente articolo coloro che siano in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della L. 264/1991 (come sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. 11/1994).
3. I soggetti che dimostrino, a mezzo di qualsiasi atto o documento probante, di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica per più di 3 (tre) anni, ma meno di 5 (cinque) anteriormente al 5 settembre 1991, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale.

6- DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Chi intende sostenere uno degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, deve indirizzare apposita istanza scritta nei termini indicati dal Bando di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, alla Provincia Olbia Tempio, Via Nanni n. 17/19 07026 OLBIA. L'istanza può essere consegnata di persona direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia Olbia Tempio, ovvero inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Bando di cui all'art. 4 potrà eventualmente prevedere la presentazione della domanda anche a mezzo fax ovvero per via telematica, fissandone le relative modalità.
2. La domanda, compilata secondo il modello predisposto dall'Ufficio, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000. Saranno escluse le domande non sottoscritte.
3. Alla domanda d'esame devono essere allegati:
 - a) l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia di Olbia Tempio di cui all'art. 5 del presente regolamento, che in nessun caso verrà rimborsato;
 - b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio posseduto ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, ovvero copia conforme dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento. La conformità potrà essere fornita anche nella forma della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale ex artt. 19 e 47 del DPR 445/2000.
 - d) Copia conforme degli atti o documenti probanti dell'esperienza professionale richiesta ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'art. 5, comma 3, del presente Regolamento. Qualora tali atti o documenti risultino attinenti ad informazioni già in possesso di Pubbliche amministrazioni, il candidato potrà impiegare le forme dell'autocertificazione ex artt. 45 e 46 del DPR 445/2000.
4. La domanda d'esame vale per una sola sessione: in caso di mancata presentazione all'esame occorrerà produrre nuova istanza secondo quanto stabilito nei commi precedenti.
5. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, da non corretta trasmissione fax, da malfunzionamento del fax, da malfunzionamento della posta elettronica e/o disguidi nella

trasmissione informatica, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6. La domanda si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'Ufficio competente dispone la regolarizzazione della stessa assegnando un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il richiedente viene escluso dall'esame. Non è in alcun modo sanabile l'istanza non sottoscritta al norma del comma 2 del presente articolo. L'esclusione del candidato dall'esame è comunicata nelle forme di cui al successivo art. 7.

7- AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'Ufficio ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti di ammissione prescritti. L'elenco degli ammessi e degli esclusi dall'esame viene approvato con Determinazione del Dirigente competente, pubblicato nell'Albo Pretorio Telematico della Provincia Olbia Tempio e trasmesso alla Commissione d'Esame di cui al successivo art. 8.
2. L'Ufficio comunica l'ammissione all'esame a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo di residenza o altro indirizzo specificatamente indicato dal candidato, con data di spedizione di almeno 20 giorni antecedenti il giorno fissato per l'esame. Nella convocazione sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove. Tale comunicazione potrà essere sostituita dalla trasmissione mediante PEC, qualora il candidato dichiari di scegliere tale modalità nella domanda di ammissione all'esame ed indichi altresì il proprio indirizzo PEC.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, di irregolarità non sanate o di documentazione non integrata, l'Ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, provvedendo a darne comunicazione all'interessato con le stesse procedure di cui al comma 2.
4. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, da non corretta trasmissione fax, da malfunzionamento del fax, da malfunzionamento della posta elettronica e/o disguidi nella trasmissione informatica, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 8- COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione d'esame viene istituita con Determinazione del Dirigente competente, ed è composta come segue:

- a) Presidente – Dirigente del Settore competente o altro dipendente della Provincia Olbia Tempio individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D3;
 - b) Un esperto designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri- Direzione Generale Territoriale del Centro- Nord e Sardegna – U.M.C. di Sassari;
 - c) Un esperto nelle materie d’esame.
2. Per ogni membro di cui ai punti precedenti viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d’esame solo in caso di assenza o impedimento del titolare.
 3. Per i membri della Commissione costituisce condizione di incompatibilità con i candidati la sussistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado. In ogni caso i membri della Commissione non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere sindacale od in seno ad associazioni professionali o di categoria.
 4. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Settore competente.
 5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta su convocazione del suo Presidente. Nell’ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva.
 6. La Commissione regolarmente costituita dovrà procedere in maniera collegiale alla correzione e valutazione delle prove d’esame. Qualora non fosse possibile terminare in giornata le operazioni di correzione degli elaborati e di redazione dell’elenco degli idonei, il Presidente, al fine di completare il lavoro, convoca la Commissione in uno dei giorni immediatamente seguenti.
 7. La Commissione d’esame ha una durata pari al tempo di vigenza del Bando di cui all’art. 4 e della relativa sessione d’esame. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere al periodo residuo di vigenza. I componenti della suddetta Commissione che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica, e sono sostituiti per il periodo residuo necessario al completamento del periodo di vigenza. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino a nuova nomina.
 8. La Commissione d’esame nominata in relazione ad uno specifico Bando annuale potrà essere prorogata mediante atto dirigenziale, nel limite massimo di tre anni consecutivi.

ART. 9 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI AGLI ESAMI

1. Il Presidente ed i componenti della Commissione d’esame prendono visione dei nominativi dei candidati ammessi e di quelli esclusi, come indicato all’art. 7, comma 1, del presente Regolamento e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità con gli ammessi (vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado).
2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.
3. La Commissione predispone la prova d’esame secondo quanto disposto dalla lettura combinata dell’ art. 3 della L. 264/1991 e dell’art. 5 del DM n. 338/1996. In ogni caso, l’elenco completo

dei quesiti e delle risposte dalle quali estrarre le prove deve essere messo a disposizione degli interessati almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esame, mediante pubblicazione all'Albo pretorio telematico della Provincia.

ART. 10 - QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'art. 5, comma 3, della L. 264/1991 e all'Allegato n. 1 del D.M. n. 338/1996.
2. L'esame consiste in una prova scritta nella forma del quiz a risposta multipla, predisposto dalla Commissione d'esame con un totale di 25 (venticinque) quesiti dei quali 5 (cinque) per ciascuna delle discipline oggetto dell'esame.
3. La prova d'esame dura 2 (due) ore e si considera superata con almeno 4 (quattro) risposte esatte a ciascun quesito per ogni disciplina formante oggetto del programma.

ART. 11 - SVOLGIMENTO PROVE D'ESAME

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.
2. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso il versamento per diritti di segreteria di cui all'art. 5 non è rimborsabile.

ART. 12 - ESITI DEI LAVORI, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Ogni giorno d'esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della Commissione stessa.
2. Al termine della prova d'esame la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina, nonché del relativo esito finale. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro membro, è affisso nella sede della prova d'esame e presso l'ufficio competente della Provincia. L'affissione ha valore di notifica agli interessati.
3. Il Presidente della Commissione, se persona diversa dal dirigente, trasmette a quest'ultimo il verbale d'esame entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'ultima prova effettuata, al fine dell'adozione della relativa Determinazione e del rilascio degli attestati di idoneità professionale entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle procedure d'esame previa istanza in bollo degli interessati.

4. L'elenco dei candidati idonei viene trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 13 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

- 1 L'Amministrazione provinciale procederà tramite il competente Ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di ammissione all'esame, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, anche dopo il rilascio dell'attestato.
- 2 I controlli verranno effettuati a campione o sull'intero ammontare delle domande a seconda del numero delle stesse e, comunque, qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
- 3 Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha superato l'esame in difetto dei requisiti dichiarati, il Dirigente competente procederà con propria determinazione alla revoca del titolo abilitativo ed alla correlativa segnalazione all'Autorità giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reato.

ART. 14 – ACCESSO AGLI ATTI

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 15 – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ESAME DI ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Le presenti disposizioni rappresentano la normativa vigente all'atto di approvazione del presente regolamento.
2. In caso di successive modifiche alla sopra citata normativa e nelle more di un adeguamento del presente Regolamento, il Dirigente competente ha mandato, in sede di emanazione del Bando pubblico di cui all'art. 4, di provvedere al recepimento dei necessari adeguamenti per il regolare svolgimento degli esami in conformità alle sopravvenute previsioni normative.